

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Novembre 2013

Ordinamento giudiziario. Consiglio della Magistratura Militare

Cass., Sez. Un., sentenza 20 novembre 2013 n. 26033 - Pres. Rovelli Est. Bucciante

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3, 104, 108 e 117, primo comma, Cost. – dell'art. 60 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui non prevede che i componenti elettivi del Consiglio della Magistratura Militare siano in numero tale da costituire la maggioranza di tale organo, rilevando che la Costituzione non impone che le garanzie di indipendenza da assicurare ai giudici delle giurisdizioni speciali siano identiche o corrispondenti a quelle stabilite per i magistrati ordinari, quanto alla composizione dei rispettivi organi di garanzia e, in particolare, relativamente al rapporto tra il numero dei membri togati elettivi e quello degli altri componenti.

[Link al testo sentenza](#)

Giurisdizione. Corte dei Conti. Società partecipate

Cass., Sez. Un., sentenza 25 novembre 2013 n. 26283 - Pres. Rovelli Est. Rordorf

La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società "in house", così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.

[Link al testo sentenza](#)

Giurisdizione. Risarcimento del danno

Cass., Sez. Un., ord. 29 novembre 2013 n. 26778 - Pres. Rovelli Est. Piccininni

Dalla illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità per la mancata indicazione dei termini per lo svolgimento dei lavori discende che l'occupazione delle aree è riconducibile ad un comportamento materiale della P.A., non ricollegabile in alcun modo ad un esercizio dei poteri ad essa conferiti, circostanza che a sua volta comporta che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato.

[Link al testo sentenza](#)